

VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

| REV | NOTE DI MODIFICA | DATA |
|-----|--|------------|
| 0 | Prima emissione | 09.04.2019 |
| 1 | Modificato il paragrafo 3 per adeguamento riferimenti applicabili | 11.05.2021 |
| 2 | Integrazioni e correzioni per rilievi ACCREDIA | 24.01.2022 |
| 3 | Modifiche per recepimento rilievi ACCREDIA audit in campo del 30-31.05.2022 e 01.06.2022 | 24.06.2022 |
| 4 | Specificato che in ambito CPR non è previsto processo di subentro/transfer del Certificato (Nota di Accredia del 26.01.2023) | 06.02.2023 |
| 5 | Modifiche ai punti 3., 5.2., 5.3., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 5.5., 5.7., 5.9., 7., 9., 11., 15. e 17.; Eliminazione p.to 5.4.5. | 31.03.2023 |
| 6 | Inserito paragrafo 5.4.5; Inseriti dettagli relativi alla gestione delle NC in audit di certificazione ed in audit di sorveglianza | 11.03.2024 |

| QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO | |
|---|-----------------------|
| COPIA CONTROLLATA | COPIA NON CONTROLLATA |
| <p align="center">DESTINATARIO</p> | |
| <p align="center">È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL</p> | |

INDICE:

| | |
|---|-----------|
| 1. SCOPO | 2 |
| 2. DEFINIZIONI | 3 |
| 3. RIFERIMENTI | 5 |
| 4. CAMPO DI APPLICAZIONE | 5 |
| 5. ITER DI CERTIFICAZIONE | 6 |
| 5.1. RICHIESTA DI OFFERTA - OFFERTA | 6 |
| 5.2. APERTURA PIANO DI CERTIFICAZIONE | 6 |
| 5.3. ESAME DOCUMENTI A CORREDO | 7 |
| 5.4. VERIFICHE SUL CONTROLLO DELLA FABBRICAZIONE DEL FABBRICANTE | 7 |
| 5.4.1. AUDIT PRELIMINARE | 7 |
| 5.4.2. AUDIT DI CERTIFICAZIONE | 8 |
| 5.4.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA | 9 |
| 5.4.4. AUDIT CON BREVE PREAVVISO | 11 |
| 5.4.5. AUDIT DA REMOTO | 11 |
| 5.5. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI | 11 |
| 5.6. CONCESSIONE E VALIDITÀ CERTIFICAZIONE | 14 |
| 5.7. ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE | 15 |
| 5.8. AUDIT SUPPLEMENTARI | 15 |
| 5.9. RINUNCIA, LIMITAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE | 15 |
| 6. CONDIZIONI ECONOMICHE | 17 |
| 7. REQUISITI ED IMPEGNI DEL FABBRICANTE | 17 |
| 8. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANISMO | 18 |
| 9. FASCICOLO PRATICA DI CERTIFICAZIONE | 19 |
| 10. TARIFFARIO | 19 |
| 11. CONTROVERSIE RECLAMI E RICORSI | 19 |
| 12. SORVEGLIANZA DEL PERSONALE DI SI CERT ITALY SRL | 20 |
| 13. RISERVATEZZA | 20 |
| 14. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | 20 |
| 15. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO | 21 |
| 16. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI COORDINAMENTO | 21 |
| 17. TRASFERIMENTO O SUBENTRO DELLA CERTIFICAZIONE | 21 |
| 18. USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO | 22 |
| 19. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO | 22 |

1. SCOPO

Scopo del presente documento (Regolamento per il rilascio della Certificazione della Conformità del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione Certificazione) è stabilire l'iter, le regole e le modalità per il rilascio, la sorveglianza, la sospensione e la revoca della certificazione della conformità del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 dei prodotti da costruzione limitatamente al Sistema 2+ per il quale tale Regolamento è applicabile.

Il presente Regolamento contiene i requisiti contrattuali di natura tecnica, amministrativa e generale che regolano il rapporto tra SI CERT ITALY srl e le Organizzazioni richiedenti i servizi di certificazione oggetto dello stesso ad eccezione delle condizioni economiche riportate in specifiche offerte economiche predisposte sulla base del Tariffario adottato da SI CERT ITALY srl e reso disponibile a chi ne facesse esplicita richiesta.

Ai fini dell'accettazione del presente Regolamento è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica, anche mediante l'utilizzo della propria firma elettronica.

Qualora il Regolamento Certificazione dovesse essere modificato, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a scaricare il documento aggiornato dall'area DOWNLOAD del sito istituzionale di SI CERT ITALY srl, secondo le indicazioni di volta in volta fornite da SI CERT ITALY srl con apposita comunicazione a mezzo e.mail; il

possesso della versione in vigore del Regolamento Certificazione da parte dell'Organizzazione, è oggetto di verifica al successivo audit di sorveglianza/rinnovo presso l'Organizzazione stessa. Inoltre, laddove le modifiche al Regolamento Certificazione dovessero comportare adeguamenti del Sistema di Gestione da parte dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl, in relazione alla natura delle modifiche stesse, indica la durata del relativo periodo di transizione entro il quale l'Organizzazione deve conformarsi. Conseguente, SI CERT ITALY srl provvede a comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che il mancato adeguamento entro il termine ultimo del periodo di transizione allo scopo stabilito, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione/attestazione rilasciata, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.9 "Rinuncia, limitazione, sospensione o revoca, della certificazione", la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, tale comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

Qualora l'Organizzazione non rifiuti formalmente di adeguarsi, le nuove prescrizioni si intendono accettate. L'eventuale rifiuto deve essere comunicato ed inviato per iscritto con conferma di ricezione (o a mezzo PEC) entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione delle variazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

SI CERT ITALY srl, nel caso di variazioni delle norme di riferimento, si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza dell'Organizzazione alle nuove prescrizioni della normativa attraverso attività di valutazione della conformità sia di tipo documentale, sia in campo.

2. DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate dal presente Regolamento sono quelle riportate nelle norme di riferimento e contestualizzate al Sistema di attestazioni di conformità 2+ oggetto del presente Regolamento.

Laddove necessario, ai fini di una migliore comprensione del presente Regolamento, talune definizioni o significati di alcuni termini e/o locuzione sono riportate contestualmente all'utilizzo del termine o della locuzione stessa.

Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Kit: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

Opere di costruzione: gli edifici e le opere di ingegneria civile.

Controllo di Produzione di Fabbrica (Factory Production Control, di seguito "FPC"): si intende il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

Dichiarazione di prestazione del Fabbricante: documento che il Fabbricante redige all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata; il Fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.

Messa a disposizione sul mercato: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale.

Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione.

Uso previsto: l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella Specifica Tecnica Armonizzata applicabile

Specifiche tecniche armonizzate: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea.

Norma armonizzata: una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione di cui all'Allegato I della Direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva.

Ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura.

Richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'Utilizzatore Finale.

Marcatura CE: marcatura standardizzata, apponendo la quale il Fabbrikante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento (UE) n. 305/2011 e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione. L'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e la norma armonizzata applicabile stabiliscono le modalità di apposizione della marcatura comprese le informazioni a corredo.

Fabbrikante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio.

Caratteristiche essenziali: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione.

Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

Prodotto-tipo: l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione.

Prove di Tipo (ITT): attività di prova prevista per la valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto ai requisiti di base delle opere di costruzione del Regolamento (UE) n. 305/2011 le prove di tipo sono definite nelle norme armonizzate; per un determinato prodotto le prove di tipo da effettuare dipendono dalle disposizioni cogenti riguardanti il prodotto in esame, dalla destinazione d'uso riguardante il prodotto, dalle richieste del mercato, dai requisiti di progettazione di un determinato prodotto. Tali prove sono sempre a carico del Fabbrikante. In particolare, esse sono effettuate a cura del Fabbrikante per il Sistema 2+, fermo restando di utilizzare il proprio Laboratorio interno oppure un Laboratorio esterno tali da assicurare che queste prove siano state effettuate con apparecchiature di prova dotate di un sistema di taratura adeguato e sia garantita la tracciabilità delle misurazioni e la qualità dei risultati delle prove. Si precisa che poiché il presente Regolamento si applica esclusivamente al Sistema di attestazioni di conformità 2+, quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 305/2011 per le prove di tipo ITT per i Sistemi 1 ed 1+ non è qui riportato in quanto non oggetto del presente Regolamento.

Requisiti di base delle opere di costruzione: i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto e descritti in dettaglio nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 305/2011, sono:

1. resistenza meccanica e stabilità,
2. sicurezza in caso d'incendio,
3. igiene, salute e ambiente,
4. sicurezza e accessibilità nell'uso,
5. protezione contro il rumore,
6. risparmio energetico e ritenzione del calore,
7. uso sostenibile delle risorse naturali.

Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (VVCP): è la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 da applicare per la marcatura CE di un prodotto identificato nella relativa norma armonizzata.

Sistemi di attestazioni di conformità:

A seconda del Sistema VVCP, che è definito con cinque sistemi da 4 a 1+ in funzione dell'impatto che il prodotto possiede in termini di sicurezza per il Consumatore/Utilizzatore finale, una volta in opera, rispetto ai requisiti essenziali fissati dal Regolamento (UE) n. 305/2011, sono previsti Ruoli e Responsabilità distinti del Fabbrikante e del Laboratorio/Organismo Notificato (Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011). Al termine di questo percorso, il Fabbrikante può apporre sul prodotto la Marcatura CE.

- **Sistema 1+:**omissis in quanto non oggetto del presente Regolamento.....
- **Sistema 1:**omissis in quanto non oggetto del presente Regolamento.....
- **Sistema 2+:** prevede il rilascio, la limitazione, la sospensione o il ritiro della certificazione di conformità del controllo della produzione in fabbrica da parte di un Organismo notificato che esegue l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
- **Sistema 3:**omissis in quanto non oggetto del presente Regolamento.....

- **Sistema 4:**omissis in quanto non oggetto del presente Regolamento.....

Il presente Regolamento si riferisce esclusivamente al Sistema 2+.

3. RIFERIMENTI

I riferimenti normativi applicati nel presente Regolamento sono:

- Reg. (UE) 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE;
- Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione;
- Regolamento Delegato (UE) 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione;
- Decreto Legislativo n. 106 del 16.06.2017 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n.305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE";
- Norme armonizzate e di supporto specifiche per il prodotto oggetto di certificazione;
- Altri documenti settoriali (Mandati normativi, Linee guida della Commissione UE, etc.).

I riferimenti normativi a cui SI CERT ITALY srl fa riferimento sono:

- Reg. (CE) 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
- Decisione 768/2008/CE che stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- UNI CEI EN 17021-1 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura";
- Regolamenti, prescrizioni e schema di accreditamento ACCREDIA (RG-01, RG-02 e RG-09 e Circolare Tecnica ACCREDIA n. 2/2021 del 05.05.2021)
- EA-2/17 M:2020 "EA Document on Accreditation for Notification Purposes".
- Position papers emessi/approvati dal Gruppo GNB degli Organismi Notificati.
- Eventuali Linee Guide IAF, EA o Regolamenti ISO per gli Organismi di Certificazione (ad esempio IAF MD1, IAF MD2, IAF MD5, IAF MD11) applicabili.

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente Regolamento si riferisce ai prodotti da costruzione nei casi in cui, gli stessi, debbano garantire il rispetto di uno o più requisiti di base delle opere di costruzione in cui sono incorporati, di cui all'Allegato V - punto 1.3 – Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+ del Regolamento (UE) 305/2011. La certificazione di conformità rilasciata da SI CERT ITALY srl è relativa al controllo della produzione di fabbrica del prodotto in relazione alla/e norma/e armonizzata/e. Al riguardo un Fabbricante può richiedere la certificazione del controllo di produzione di fabbrica anche relativamente a più prodotti, purché per ognuno di essi sia adottato un sistema di controllo della produzione di fabbrica conforme ai contenuti specifici delle norme armonizzate riferiti al/i prodotto/i fabbricato/i.

Oltre alle procedure di rilascio della certificazione, il presente documento descrive le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché durata, eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutti i Fabbricanti.

I servizi disciplinati dal presente Regolamento non prevedono attività di consulenza per la progettazione, implementazione e mantenimento dei sistemi di controllo della produzione di fabbrica dei Fabbricanti che richiedono il servizio di certificazione oggetto del presente Regolamento.

5. ITER DI CERTIFICAZIONE

Tutti i Fabbricanti di prodotti da costruzione oggetto del Regolamento (UE) n. 305/2011 che ne facciano domanda possono accedere ai servizi offerti da SI CERT ITALY srl, purché siano in regola con le Leggi in vigore e non abbiano impedimenti per l'espletamento delle attività o l'erogazione dei servizi per cui richiede la certificazione. In particolare, il Fabbricante deve implementare, per il prodotto oggetto dell'attività di certificazione, un Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) in grado di soddisfare e garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti delle disposizioni normative di riferimento.

Inoltre, l'FPC si intende conforme e completamente operativo quando:

- siano stati definiti gli obiettivi ed i processi atti ad ottenere risultati conformi ai requisiti specifici per il prodotto, anche in riferimento all'origine e alla destinazione d'uso;
- siano stati effettuati e registrati monitoraggi, misure/prove dei processi e del prodotto in grado di garantire la conformità alle caratteristiche essenziali/requisiti del prodotto dichiarati;
- sia completamente attuato e sia possibile dimostrarne l'efficacia;
- siano disponibili le registrazioni delle verifiche/prove/controlli effettuati sul prodotto durante le fasi del processo produttivo (anche se affidati a terzi);
- siano specificate integrazioni o giustificate eventuali esclusioni nell'ambito di applicazione (rispetto a quanto contenuto nelle norme di riferimento), illustrando le ragioni per le quali eventuali esclusioni non influenzano la qualità del prodotto.

L'iter di certificazione si sviluppa secondo le fasi di seguito riportate.

5.1. RICHIESTA DI OFFERTA - OFFERTA

Per iniziare l'iter di certificazione è necessario che il Fabbricante provveda formalmente a far pervenire richiesta di offerta tramite il modello Richiesta di Offerta disponibile nel sito web di SI CERT ITALY srl, o tramite altra documentazione che contenga tutte le informazioni necessarie per poter emettere l'offerta (le informazioni minime sono quelle richieste nel modello richiesta di offerta); in particolare il Fabbricante deve fornire in modo completo, dettaglio e chiaro, informazioni su:

- dati del Fabbricante;
- tipologia del/dei prodotto/i (descrizione, nome commerciale, etc.);
- destinazione d'uso;
- disposizioni normative di riferimento (norma armonizzata di riferimento, disposizioni legislative nazionali, etc.) e relativo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione richiesto;
- numero di siti di produzione e le relative attività in essi svolte nonché il/i sito/i di prelievo delle materie prime utilizzate, ove applicabile;
- eventuale possesso di certificazioni relative al proprio sistema di gestione della qualità (es.: UNI EN ISO 9001).

In seguito alla richiesta di offerta, SI CERT ITALY srl emette la proposta economica (offerta) che invia al Fabbricante unitamente al presente Regolamento ed al modulo per la domanda di certificazione.

L'invio dell'offerta controfirmata per accettazione dal Legale Rappresentante del Fabbricante dà l'avvio formale delle successive attività che prevedono:

- l'apertura del piano di certificazione/commissa;
- l'esame documentale di cui al paragrafo 5.3;
- la visita di certificazione e in caso di esito positivo il rilascio della certificazione;
- le successive attività di sorveglianza periodica.

5.2. APERTURA PIANO DI CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante che richiede la certificazione FPC, come sopra indicato, deve far pervenire a SI CERT ITALY srl l'offerta emessa debitamente firmata per accettazione dal Legale Rappresentante del Fabbricante, sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa al presente Regolamento e alle relative clausole specificate, che fornisce evidenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta stessa e delle condizioni contrattuali stabilite nel presente Regolamento. Il Fabbricante può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Ricevuta l'accettazione dell'offerta da parte del Fabbricante, con allegata la documentazione richiesta, SI CERT ITALY srl provvede ad aprire il

piano di certificazione, individuando il Personale incaricato per le attività di certificazione FPC, tenendo presente le conoscenze specifiche ed eventuali incompatibilità, mantenendo sempre in primo piano il rispetto del requisito di imparzialità, indipendenza e trasparenza. Successivamente, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare comunicazione scritta al Fabbrikante indicando:

- numero piano di certificazione;
- la/le data/e proposte per l'esecuzione delle attività di audit;
- il/i nominativo/i del Personale prescelto/i per le attività di audit in modo che il Fabbrikante possa, nel caso lo ritenga necessario per motivi di incompatibilità od altro motivo dallo stesso individuato, recusare il Personale propostogli; **il rifiuto del/dei nominativo/i proposto/i deve essere esaustivamente e dettagliatamente giustificato.**

(...)

5.3. ESAME DOCUMENTI A CORREDO

Al ricevimento dell'offerta accettata, SI CERT ITALY srl provvede ad analizzare e riesaminare quanto inviato dal Fabbrikante. Nel caso quanto ricevuto sia sufficiente per proseguire con le attività, SI CERT ITALY srl da comunicazione scritta al Fabbrikante dell'apertura del piano di certificazione, in caso contrario SI CERT ITALY srl richiede al Fabbrikante di integrare quanto dallo stesso inviato.

Oltre ai documenti già ricevuti in fase di accettazione dell'offerta, il Fabbrikante deve inviare a SI CERT ITALY srl i seguenti documenti:

- a) Certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- b) Manuale FPC con eventuali piani di controllo con frequenze minime di prova / istruzioni operative;
- c) Organigramma nominativo;
- d) Prove di tipo sul prodotto effettuate sotto la responsabilità del produttore;
- e) Documentazione tecnica riguardante i materiali approvvigionati per la produzione;
- f) Eventuale elenco delle attrezzature di laboratorio con evidenza dello scadenziario delle tarature e registrazione di almeno una taratura (nel caso ci si affidi totalmente o parzialmente ad un laboratorio esterno, dare evidenza del rapporto in essere);
- g) Elenco attrezzature di produzione;
- h) Bozza delle dichiarazioni di prestazione;
- i) Bozza delle etichette;
- j) ulteriore documentazione prevista dalle norme di riferimento;
- k) ultimo Rapporto di audit, eventuali NC e relativo Certificato, per aziende che siano già in possesso di una certificazione emessa da altro Organismo Notificato.

In particolare, devono essere fornite indicazioni in merito a eventuali processi affidati all'esterno (necessari alla realizzazione di un determinato prodotto), determinanti ai fini della capacità del prodotto stesso di soddisfare i requisiti applicabili. (...)

Se l'azienda ha già un certificato di controllo FPC di un altro ente, l'ultimo rapporto di audit ed eventuali NC devono essere verificate dalla funzione tecnica SI CERT ITALY prima dell'effettuazione dell'audit in campo da parte dell'RGV incaricato.

In caso di specifici accordi con il Fabbrikante, parte della suddetta documentazione può essere verificata prima dell'audit iniziale presso il Fabbrikante da parte del RGV. In ogni caso, tale documentazione deve essere consegnata a SI CERT ITALY srl prima dell'analisi tecnica della pratica per la certificazione della stessa.

Previo accordo con il Fabbrikante può essere effettuato un esame preliminare del FPC per verificare lo stato generale di applicazione del sistema stesso.

5.4. VERIFICHE SUL CONTROLLO DELLA FABBRICAZIONE DEL FABBRICANTE

5.4.1. AUDIT PRELIMINARE

Questo tipo di audit è facoltativo e serve per verificare il grado di implementazione del Sistema di FPC del Fabbrikante in accordo al Regolamento (UE) n. 305/2011 e alle norme armonizzate applicabili prima dell'audit di certificazione dello stesso. È effettuato soltanto a seguito di espressa richiesta del Fabbrikante alle condizioni riportate in un'offerta appositamente emessa, ed è sempre erogato/eseguito a titolo oneroso.

Può essere condotto un solo Audit Preliminare. Inoltre, gli Auditor incaricati per tale Audit Preliminare non vengono designati per l'Audit Iniziale.

L'AUDIT PRELIMINARE NON FA PARTE DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE ED I RISULTATI DELLO STESSO NON SONO UTILIZZATI PER

LE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL FPC.

Il processo relativo a questo tipo di audit si conclude con la consegna del Rapporto di Audit al Fabbrikante da parte del Gruppo di Audit.

Questo tipo di Audit è facoltativo e mira a verificare il grado di implementazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione prima dell'Audit di Certificazione dello stesso, in relazione ai requisiti della norma e di identificare quelle situazioni che potrebbero compromettere il buon esito dell'Audit Iniziale. È effettuato soltanto dopo espressa richiesta dell'Organizzazione alle condizioni riportate in un'offerta appositamente emessa, ed è sempre erogato/eseguito a titolo oneroso.

5.4.2. AUDIT DI CERTIFICAZIONE

L'Audit di Certificazione è effettuato secondo la pianificazione concordata con il Fabbrikante ed ha lo scopo di valutare il grado di adeguatezza ed applicazione dell'intero Sistema FPC con particolare attenzione alla corretta applicazione di tutte le procedure del controllo della produzione di fabbrica esaminate in fase di esame documentale nel/i sito/i di produzione.

L'Audit di Certificazione consiste in:

- una riunione iniziale con il Fabbrikante per spiegare le finalità e per concordare le modalità dell'audit stesso;
- una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente ai rilievi emersi durante l'esame della documentazione;
- un'ispezione degli uffici, del/i sito/i produttivo/i e, ove necessario, del/i siti di prelievo/deposito delle materie prime, per verificare la conformità del sistema di controllo della produzione di fabbrica alle norme di riferimento applicabili;
- una riunione finale per illustrare l'esito della visita.

Il Gruppo di Audit verifica l'adeguatezza di eventuali riduzioni dei requisiti delle norme di riferimento (ad esempio frequenze di prova) e, in caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del sistema di FPC, provvede a notificare al Fabbrikante una o più non conformità.

In particolare, durante l'Audit di Certificazione, il Fabbrikante è chiamato a dimostrare per il prodotto, oltre al possesso delle norme di riferimento ad esso applicabili, che il sistema di FPC è pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il sistema stesso e le relative procedure documentate.

A tale scopo, deve essere garantito al Gruppo di Audit il libero accesso ai luoghi di produzione ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del Personale del Fabbrikante. Pertanto, per la corretta esecuzione dell'Audit, il Fabbrikante deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le aree/funzioni oggetto di verifica.

Il RGA, coadiuvato dagli altri eventuali componenti del GA, al termine delle attività di Audit provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore), dandone lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura. Alla riunione di chiusura per conto del Fabbrikante deve essere sempre presente la Direzione o almeno il Responsabile del Sistema FPC ed il Responsabile della Produzione.

Durante questa riunione il RGA concorda/pianifica con il Fabbrikante le successive attività per il prosieguo dell'iter di certificazione, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di audit. I rilievi emersi nell'Audit di Certificazione dovranno essere gestiti con le medesime modalità, indipendentemente dalla loro classificazione (NC maggiori o NC minori), come descritto al paragrafo 5.5.

Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato dal RGA e dal rappresentante del Fabbrikante, è lasciato al Fabbrikante. In questa fase il Fabbrikante può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Nell'eventualità il Fabbrikante intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve e la risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti al Fabbrikante (Rapporto di Audit al momento in vigore), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. Il Fabbrikante ha quindi la facoltà di formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo e il Fabbrikante non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT ITALY srl e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte da Fabbrikante.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro 15 giorni, come indicato sul documento stesso.

Ricevuta la documentazione di audit, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire un controllo tecnico della stessa per poter quindi procedere all'attività di analisi da parte della Funzione Deliberante.

La pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante per la decisione sulla certificabilità o meno del Sistema FPC del Fabbrikante soltanto dopo che eventuali NC (...) sono risolte; per le eventuali NC (...) il Fabbrikante deve individuare e comunicare il trattamento, la causa e l'azione correttiva e, a seguito accettazione da parte di RGA, predisporre/inviare la documentazione/evidenze attestante/i l'avvenuto trattamento delle NC e relative azioni correttive attuate, in modo che RGA possa chiuderle (vedi paragrafo 5.5). La delibera può avvenire sia presso gli uffici di SI CERT ITALY srl, sia mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle attività di Audit, con competenze di RGA nel mandato/prodotto oggetto di delibera, che sia stato precedentemente qualificato per svolgere tale attività.

L'attività di delibera è eseguita, comunque, da personale interno con eventuale ausilio di esperti esterni. Ad esito positivo dell'attività della Funzione Deliberante è emesso il Certificato.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC (...), entro sei mesi dopo l'ultimo giorno dell'Audit dei Certificazione, esso deve essere ripetuto.

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte della Funzione Deliberante, è rilasciato apposito Certificato per il controllo della produzione di fabbrica del prodotto e per sito produttivo, in riferimento alla/e norma/e armonizzata/e applicabile/i.

Nel Certificato sono riportati il nome ed indirizzo del Fabbrikante, l'indirizzo/i del/dei sito/i produttivo/i, l'identificazione del prodotto oggetto del FPC, la/e norma/e armonizzata/e applicabile/i, la data.

La validità del Certificato è subordinata al buon esito dei successivi audit di sorveglianza di cui al paragrafo 5.4.3, la cui periodicità è indicata in offerta, e sino a che le condizioni definite nella normativa tecnica di riferimento e le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo in produzione non subiscano significative modifiche, oltre che a tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Prima di immettere sul mercato il prodotto da costruzione oggetto del Regolamento (UE) 305/2011, il Fabbrikante, laddove previsto, deve predisporre la Dichiarazione di Prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione in accordo alla norma armonizzata di riferimento, per attestare che il prodotto è conforme alle disposizioni applicabili. Tale Dichiarazione deve essere redatta dal Fabbrikante sotto la propria esclusiva responsabilità in accordo al Regolamento Delegato (UE) 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014, che modifica l'allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione.

Laddove SI CERT ITALY srl dovesse ritenere che non vi siano le condizioni per il rilascio della certificazione di conformità del controllo della produzione in fabbrica, oppure che vi siano limitazioni alla stessa, fatta salva la possibilità da parte Fabbrikate di fare ricorso avverso a tale decisione secondo quanto riportato al paragrafo 10, in accordo a quanto previsto dall'Art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011 SI CERT ITALY provvede alla debita comunicazione all'Autorità Notificante Italiana e agli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

5.4.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA

Lo schema di certificazione prevede che siano eseguiti Audit di Sorveglianza annuali con una periodicità massima di 12 mesi (ad eccezione di schemi che prevedono audit periodici semestrali).

Tali frequenze sono da considerarsi perentorie. Tuttavia, in considerazione della particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi a fronte di una richiesta motivata da parte del Fabbrikante, per casi particolari, quali ad esempio fermo delle attività produttive o problemi di pianificazione.

SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità, dandone formale comunicazione al Fabbrikante, di modificare le frequenze e l'estensione degli Audit di Sorveglianza in base ai rilievi emersi dalle precedenti attività di Audit.

Nel caso in cui il Fabbrikante non intenda effettuare un Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione prima e successivamente alla revoca della certificazione. SI CERT ITALY srl provvede anche ad informare l'Autorità Notificante Italiana e, solo in caso di revoca, gli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl invia al Fabbrikante una comunicazione per conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modello aggiornamento dati. A tale riguardo, il Fabbrikante si impegna a comunicare a SI CERT ITALY srl ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione del FPC. Anche in tal caso, qualora lo ritenga necessario per motivi di incompatibilità od altro motivo, il Fabbrikante può recusare il Personale incaricato di effettuare l'Audit di Sorveglianza; **il rifiuto del/dei nominativo/i proposto/i deve essere esaustivamente e dettagliatamente giustificato.**

Le attività degli Audit di Sorveglianza prevedono modalità differenti per l'audit successivo all'Audit di Certificazione e per l'audit degli anni successivi.

Durante l'Audit di Sorveglianza successivo all'Audit di Certificazione, il GA provvede a verificare l'efficacia delle azioni attuate dal Fabbrikante per la gestione delle NC e relative AC; il GA cura di verificare, inoltre, il mantenimento e possibilmente il miglioramento continuo e l'efficacia del Sistema FPC per cui il Fabbrikante è stato Certificato.

Tale Audit di Sorveglianza successivo all'Audit di Certificazione, è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata al Fabbrikante, che tiene conto della necessità di verificare l'efficacia delle azioni attuate dal Fabbrikante per la gestione delle NC e relative AC emerse durante l'Audit di Certificazione, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il mantenimento della certificazione FPC.

Durante l'Audit di Sorveglianza degli anni successivi, il GA procede a verificare che il Fabbrikante abbia provveduto a correggere i rilievi e le anomalie (NC minori) riscontrate durante l'Audit precedente e verifica l'efficacia delle relative azioni correttive, oltre a verificare l'efficacia delle azioni attuate dal Fabbrikante per la gestione delle NC maggiori e relative AC emerse durante l'Audit precedente; il GA cura di verificare, inoltre, il mantenimento e possibilmente il miglioramento continuo e l'efficacia del Sistema FPC per cui il Fabbrikante è stato Certificato.

Tale Audit di Sorveglianza è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata al Fabbrikante, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori emerse durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, oltre a verificare l'efficacia delle azioni attuate dal Fabbrikante per la gestione delle NC maggiori e relative AC emerse durante l'Audit precedente, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il mantenimento della certificazione FPC.

In particolare, gli Audit di Sorveglianza mirano a verificare che il Fabbrikante mantenga la conformità del proprio Sistema FPC alle norme di riferimento applicabili. Inoltre, il Fabbrikante deve tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell'attività di certificazione, registrazioni delle relative azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità scaturite durante gli Audit di terza parte eseguiti dal personale incaricato dall'OdC e deve mantenerle a disposizione del GA di SI CERT ITALY srl.

Il Fabbrikante, per la corretta esecuzione degli Audit di Sorveglianza, deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le aree/funzioni oggetto di verifica.

Nel corso dell'Audit di Sorveglianza sono anche verificati l'uso del logo SI CERT ITALY srl e del marchio ACCREDIA, nonché il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

L'Audit di Sorveglianza segue quanto già fatto durante i precedenti audit.

Analogamente ai precedenti Audit, al termine dell'Audit il RGA, coadiuvato dai componenti del GA, provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore) e ne dà lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura. Alla riunione di chiusura per conto del Fabbrikante deve essere sempre presente la Direzione o almeno il Responsabile del Sistema FPC ed il Responsabile della Produzione. Durante questa riunione il RGA concorda/pianifica con il Fabbrikante le successive attività per il prosieguo dell'iter di mantenimento della certificazione, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di audit.

I rilievi emersi nell'Audit di Sorveglianza dovranno essere gestiti in funzione della loro classificazione (NC maggiori o NC minori), come descritto al paragrafo 5.5.

Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato dal RGA e dal rappresentante del Fabbrikante, è lasciato al Fabbrikante. In

questa fase il Fabbrikante può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere.

Nell'eventualità il Fabbrikante intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di mantenimento si sospende fino alla ricezione delle riserve e la risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti al Fabbrikante (Rapporto di Audit al momento in vigore), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. Il Fabbrikante ha quindi la facoltà di formulare le proprie riserve entro 5 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo e il Fabbrikante non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT ITALY srl e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dal Fabbrikante.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro 15 giorni, come indicato sul documento stesso.

Soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) sono risolte ed in seguito alla comunicazione/conferma al Fabbrikante dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di audit da parte del RGA, la pratica è archiviata.

Laddove SI CERT ITALY srl dovesse ritenere che non vi siano le condizioni per il mantenimento della certificazione FPC, chiede al Fabbrikante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato. Conseguentemente, fatta salva la possibilità da parte Fabbrikate di fare ricorso avverso a tale decisione secondo quanto riportato al paragrafo 10, in accordo a quanto previsto dall'Art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011 SI CERT ITALY provvede alla debita comunicazione della revoca del certificato all'Autorità Notificante Italiana e agli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

5.4.4. AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di eseguire Audit con breve preavviso nei confronti dei Fabbrikanti certificati, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del Certificato. Nel caso in cui siano decisi degli Audit con breve preavviso, **il Fabbrikante non può ricusare il GA** incaricato, pertanto, SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Questa attività di Audit è addebitata secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari. La mancata accettazione da parte del Fabbrikante Certificato dell'esecuzione dell'Audit con breve preavviso, porta prima alla sospensione e successivamente alla revoca del Certificato. **SI CERT ITALY srl provvede anche ad informare l'Autorità Notificante Italiana e, solo in caso di revoca, gli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.**

(...)

5.4.5. AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell'Organizzazione e di SI CERT ITALY srl, quali ad esempio: calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT ITALY srl può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF ed alle direttive di ACCREDIA, le modalità sono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni che siano in grado di sostenere l'Audit da Remoto (vedi anche PG Gestione Attività di Valutazione da Remoto).

5.5. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI

Durante l'esecuzione degli Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi:

- **Non Conformità Maggiori**

Sono tutte quelle anomalie che scaturiscono da:

- ✓ totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento;
- ✓ una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle regolamentazioni vigenti nello Stato Membro di immissione del prodotto;

- ✓ mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- ✓ una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di FPC o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto oggetto di marcatura.

Per le NC maggiori riscontrate durante le attività di verifica, il RGA al termine dell'Audit concorda con il Fabbrikante la tempistica e la modalità per la risoluzione delle stesse. Il Fabbrikante deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione delle NC maggiori e le azioni da intraprendere come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la specifica modulistica rilasciata dal GA al termine dell'Audit. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione è al massimo di 10 giorni lavorativi. RGA a seguito analisi ed accettazione delle proposte ricevute, che dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla ricezione delle proposte di risoluzione da parte del Fabbrikante, provvede a trasmettere il modulo di NC al Fabbrikante e a SI CERT ITALY Srl.

Infine, il Fabbrikante deve attuare le attività previste, per il trattamento delle NC maggiori e relative azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinate, secondo le modalità e tempistiche definite e concordate con RGA al termine dell'Audit e comunicate mediante l'invio delle proposte. Il termine entro cui chiudere le NC maggiori e relative AC è al massimo di 3 mesi.

Le NC maggiori riscontrate durante l'Audit di Certificazione determinano la mancata presentazione della pratica di audit del Fabbrikante alla Funzione Deliberante fintanto che queste non sono risolte, mentre, per quelle riscontrate in fase di Audit di Sorveglianza se, scaduto il termine di 3 mesi per la loro risoluzione, queste non sono chiuse, scatta la sospensione del Certificato per una durata massima di 6 mesi, oppure, nel caso le NC maggiori siano chiuse prima dei 6 mesi, fino al momento della loro effettiva chiusura. Trascorsi inutilmente i 6 mesi, il Certificato è revocato. **In questo caso, SI CERT ITALY srl provvede anche ad informare l'Autorità Notificante Italiana e gli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.**

L'attività per la verifica della risoluzione (correzione) delle NC maggiori può avvenire:

- ✓ su base documentale, con invio della documentazione attestante l'avvenuto trattamento delle NC e relative azioni correttive attuate, da parte del Fabbrikante;
- ✓ mediante apposito Audit Supplementare che è effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC maggiori e relative AC su base documentale, il RGA valuta la documentazione inviata dal Fabbrikante per dimostrare la completa correzione delle NC maggiori ed attuazione delle relative AC e, nel caso in cui la ritenga soddisfacente, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui la documentazione per la correzione delle NC maggiori ed attuazione delle relative AC inviata dal Fabbrikante non fosse ritenuta soddisfacente, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni al Fabbrikante. Alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente che dia piena confidenza della correzione delle NC maggiori ed attuazione delle relative AC, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi a SI CERT ITALY; tale attività a cura del RGA dovrà essere eseguita entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del Fabbrikante.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC maggiori mediante Audit Supplementare, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit supplementare secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con il Fabbrikante al termine dell'Audit ed alle condizioni economiche riportate nell'Offerta emessa da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner; l'audit supplementare dovrà essere eseguito entro 1 mese dalla comunicazione da parte del Fabbrikante di aver attuato le azioni precedentemente proposte per il trattamento delle NC e relative azioni correttive, comunque non oltre 4 mesi dalla data di esecuzione dell'audit; in ogni caso il termine è indicato di volta in volta da RGA nel Rapporto di Audit al momento in vigore.

• Non Conformità minori

Sono tutte quelle anomalie riscontrate con evidenze oggettive che, a giudizio del GA, sulla base della propria esperienza, non provocano una grave deficienza del sistema di FPC e non riducono la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto; queste anomalie sono tipicamente puntuali, casuali, non ripetitive e non strutturali.

La loro influenza sul prosieguo dell'iter di certificazione e/o il mantenimento della stessa è diversa se le stesse emergono nell'Audit di Certificazione o se emergono nell'Audit di Sorveglianza.

Nel primo caso, la loro gestione è analoga a quanto previsto per le NC maggiori.

Nel secondo caso, esse non inficiano il prosieguo dell'iter (...) per il mantenimento della certificazione e la loro gestione è di seguito riportata.

Per le NC minori riscontrate durante le attività di Audit di Sorveglianza, il RGA al termine dell'Audit concorda con il Fabbrikante la tempistica e la modalità per la correzione delle stesse. Il Fabbrikante deve provvedere a definire, quindi, le modalità di correzione delle NC minori e le azioni da intraprendere come azioni correttive per eliminare le cause che hanno determinato le NC minori, compilando la specifica modulistica rilasciata dal GA al termine dell'Audit. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione delle stesse è al massimo di 10 giorni lavorativi.

RGA a seguito analisi ed accettazione delle proposte ricevute, che dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla ricezione delle proposte di risoluzione da parte del Fabbrikante, provvede a trasmettere il modulo di NC al Fabbrikante e a SI CERT ITALY Srl.

Infine, il Fabbrikante deve attuare le attività previste, per il trattamento delle NC minori e relative azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato, secondo le modalità e tempistiche definite e concordate con RGA al termine dell'Audit e comunicate mediante l'invio delle proposte. Il termine entro cui chiudere le NC minori e relative AC è al massimo di 3 mesi.

L'attività per la verifica della correzione delle NC minori può avvenire:

- ✓ su base documentale, tramite accettazione della proposta di risoluzione dalla parte del RGA e quindi verifica della effettiva attuazione ed efficacia durante il successivo Audit di Sorveglianza, se le NC minori sono emerse da un precedente Audit di Sorveglianza; per la gestione in via documentale delle NC minori emerse dall'Audit di Certificazione, si veda quanto riportato per le NC maggiori;
- ✓ mediante apposito Audit Supplementare, nel caso durante l'Audit (di Certificazione o di Sorveglianza) dovessero essere rilevate un numero elevato di NC minori, che è effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC minori e relative AC su base documentale, il RGA valuta le proposte di correzione inviate dal Fabbrikante (laddove le NC minori sono emerse da un precedente Audit di Sorveglianza) e, nel caso in cui le ritenga soddisfacenti, provvede a comunicare al Fabbrikante l'esito positivo della gestione delle NC, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro delle stesse a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui le proposte di correzione inviate dal Fabbrikante non fossero ritenute soddisfacenti, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni al Fabbrikante. Alla ricezione di proposte ritenute soddisfacenti, il RGA provvede a comunicare al Fabbrikante l'esito positivo della gestione delle NC, al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro delle stesse a SI CERT ITALY; tale attività a cura del RGA dovrà essere eseguita entro 5 giorni dalla ricezione delle proposte da parte del Fabbrikante.

Durante il successivo Audit di Sorveglianza, il GA provvede a verificare l'effettiva chiusura delle NC minori (laddove le NC minori sono emerse da un precedente Audit di Sorveglianza). Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC minori mediante audit supplementare, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit supplementare secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con il Fabbrikante al termine dell'Audit ed alle condizioni economiche riportate nell'offerta emessa da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner; l'audit supplementare dovrà essere eseguito entro 1 mese dalla comunicazione da parte del Fabbrikante di aver attuato le azioni precedentemente proposte per il trattamento delle NC e relative azioni correttive, comunque non oltre 4 mesi dalla data di esecuzione dell'audit; in ogni caso il termine è indicato di volta in volta da RGA nel Rapporto di Audit al momento in vigore.

• **Raccomandazioni o osservazioni**

Suggerimenti allo scopo di migliorare il Sistema FPC, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento applicabili al prodotto.

Sono quindi quei rilievi che non possono essere considerati NC minori, ma che possono dare un apporto migliorativo all'efficacia del Sistema FPC del Fabbrikante. Il Fabbrikante non ha l'obbligo di recepire le raccomandazioni formulate dal GA, ma deve dare evidenza, tramite un riesame delle stesse in forma documentata ed entro breve termine dalla fine dell'Audit (massimo un mese), di averle analizzate. Nel caso in cui non dovesse ritenere necessario recepire le raccomandazioni, il Fabbrikante, nella registrazione del riesame delle stesse, deve spiegare i motivi di tale decisione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza, il GA provvede a verificare l'effettiva analisi delle raccomandazioni. Per quelle raccomandazioni che il Fabbrikante ha recepito, il GA verifica l'effettiva applicazione della decisione intrapresa. Nel caso in cui questa non sia stata applicata o chiusa, la relativa raccomandazione è rilanciata aumentandola di peso in NC minore. Nel caso in cui sia parzialmente applicata e/o chiusa, la relativa raccomandazione è rilanciata con lo stesso peso.

5.6. CONCESSIONE E VALIDITÀ CERTIFICAZIONE

SI CERT ITALY srl emette il Certificato del Sistema FPC ai Fabbricanti che sono stati sottoposti ad Audit di Certificazione e di cui ha la certezza della conformità del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 dei prodotti da costruzione. La concessione della certificazione segue l'iter sotto riportato:

- 1) Attività di Audit e proposta di certificazione/mantenimento certificazione;
- 2) Analisi della documentazione di Audit, da parte della funzione di riesame tecnico pratica di SI CERT ITALY srl, prima della presentazione alla Funzione Deliberante (ad esempio: Rapporti di Audit, eventuali riserve, attività di chiusura audit);
- 3) Decisione sulla certificazione da parte della Funzione Deliberante.

La Funzione Deliberante analizza il fascicolo proposto dalla Funzione di riesame tecnico pratica e decide sulla certificabilità del FPC o meno del Fabbricante e quindi per l'emissione o meno del relativo Certificato.

Il fascicolo inerente alla certificazione FPC del Fabbricante non è sottoposto ad analisi della Funzione Deliberante finché non sono eliminate/corrette le eventuali NC maggiori/minori rilevate.

(...)

La Funzione Deliberante, analizzata la documentazione fornitagli, delibera in merito alla certificazione del Sistema FPC del Fabbricante.

SI CERT ITALY srl da comunicazione formale delle decisioni prese dalla Funzione Deliberante al Fabbricante che ha richiesto la certificazione FPC. Il Fabbricante, nel caso non sia concorde con la decisione presa dalla Funzione Deliberante, può fare ricorso secondo le modalità riportate nel paragrafo 10.

Alla chiusura positiva dell'attività di certificazione (parere favorevole da parte della Funzione Deliberante), SI CERT ITALY srl provvede a:

- preparare ed emettere il Certificato,
- inviare il Certificato al Fabbricante, **solo dopo la ricezione dell'avvenuto pagamento della fattura emessa da parte di SI CERT ITALY srl a compenso delle attività erogate.**

Ai fini del mantenimento della validità della certificazione FPC emessa, sono previsti gli Audit di Sorveglianza così come indicato in **offerta**, che, se non sussistono particolari problematiche di attuazione del Sistema FPC, hanno cadenza annuale o semestrale per taluni schemi normativi) o comunque entro le tolleranze in precedenza indicate.

In seguito all'emissione della certificazione FPC di un Fabbricante, il suo nominativo è inserito nel Registro delle Organizzazioni Certificate. La consultazione di tale registro è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La validità di una certificazione è subordinata al rispetto dei contenuti del presente Regolamento, ed in particolare delle condizioni economiche (vedi paragrafo 6) e dell'esecuzione degli Audit di Sorveglianza previsti.

Al fine di dare evidenza dello stato di validità o meno di un Certificato e del rispetto dei contenuti del presente Regolamento, sul Certificato sono poste due date:

- 1) **La data di prima emissione del Certificato:** questa data è relativa alla prima emissione del Certificato corrispondente alla pertinente decisione di certificazione.
- 2) **La data di emissione corrente:** questa data è relativa ad ogni variazione intervenuta rispetto alla certificazione iniziale, per esempio per variazione delle sedi e/o degli indirizzi, per modifiche allo scopo di certificazione, ecc.

(...)

SI CERT ITALY srl invia il Certificato relativo ad una nuova certificazione, oppure legata a specifiche richieste del Fabbricante (variazione indirizzo, forma giuridica, ecc.), soltanto dopo il saldo della fattura emessa a compenso delle attività erogate da SI CERT ITALY srl.

Dopo l'emissione del Certificato (...), non possono essere apportate correzioni o aggiunte. Laddove ciò sia necessario, è cura della Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl assicurare che le eventuali modifiche apportate siano oggetto di apposita registrazione da parte della Funzione Deliberante, dalla quale risulta espressamente la modifica e la correzione.

5.7. ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

In seguito alla richiesta di estensione del campo di applicazione pervenuta da un Fabbrikante già in possesso di certificazione di costanza delle prestazioni del FPC, SI CERT ITALY srl provvede a riesaminare quanto inviato e stabilire quindi le attività di Audit necessarie per valutare se l'estensione possa essere concessa. L'estensione del campo di applicazione può avvenire tramite l'analisi dei documenti inviati dal Fabbrikante, in particolare le ITT, o tramite apposito Audit che può coincidere con l'Audit di sorveglianza della certificazione già emessa. La decisione in merito alla delibera ed emissione del certificato revisionato è responsabilità della Funzione Deliberante.

5.8. AUDIT SUPPLEMENTARI

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di effettuare Audit Supplementari e/o con breve preavviso (vedi paragrafo 5.5.4) nei confronti di Fabbrikanti in possesso di una certificazione FPC.

Può essere pianificato da SI CERT ITALY srl un Audit Supplementare, che si rende necessario a fronte di:

- chiusura di rilievi riscontrati nei precedenti Audit, laddove necessario;
- segnalazioni/reclami ricevuti da SI CERT ITALY srl sul Fabbrikante o dal Fabbrikante stesso;
- cambiamenti organizzativi/societari comunicati dal Fabbrikante a SI CERT ITALY srl;
- richieste di estensione/riduzione della certificazione;
- procedimenti di riattivazione della certificazione a seguito di sospensione.

5.9. RINUNCIA, LIMITAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbrikante può rinunciare alla certificazione del proprio Sistema FPC dandone comunicazione scritta a SI CERT ITALY srl. Analogamente se lo ritiene necessario, il Fabbrikante può far richiesta di limitazione e sospensione.

La richiesta di rinuncia, o limitazione o sospensione deve essere firmata/e dal Legale Rappresentante. In assenza di una comunicazione ufficiale a firma del Legale Rappresentante (ad esempio ricezione di una semplice comunicazione telefonica o comunicazione e-mail), SI CERT ITALY srl provvede all'invio di una prima comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per richiedere conferma della decisione da parte del Fabbrikante, specificando che non ricevendo entro 15 giorni comunicazioni a riguardo, comunque, SI CERT ITALY srl invia una successiva comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per la revoca del Certificato. **In questo caso, SI CERT ITALY srl provvede anche ad informare l'Autorità Notificante Italiana e gli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.**

Si precisa che l'intervallo di tempo consentito per la sospensione del Certificato può avere una durata massima di 12 mesi. Superati i 12 mesi di sospensione, il Certificato è revocato e, nel caso in cui il Fabbrikante volesse riprendere la certificazione, deve ricominciare l'iter di certificazione secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

SI CERT ITALY srl può decidere, dandone comunicazione formale tramite lettera raccomandata A.R. oppure PEC al Fabbrikante, di provvedere alla sospensione e successivamente all'eventuale revoca della certificazione specificandone i motivi, che possono essere la non osservanza degli impegni contrattuali, il non rispetto del presente Regolamento, il non corretto utilizzo della certificazione o del marchio, od anche quando SI CERT ITALY srl venga a conoscenza di mancanze del Fabbrikante che inficino la concessione della certificazione stessa o di situazioni che possano far ritenere che il/i prodotto/i da costruzione immesso/i sul mercato non sia/no conforme alla dichiarazione di prestazione o non rispon-da/no ad altri pertinenti requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Nel caso in cui il Fabbrikante proceda alla richiesta di rinuncia, limitazione o sospensione della certificazione FPC, perché ritiene o ha motivo di credere che il prodotto da costruzione immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri pertinenti requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il Fabbrikante ne informa immediatamente, oltre a SI CERT ITALY srl, anche le competenti Autorità Nazionali degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

La rinuncia, la limitazione, la sospensione o la revoca della certificazione hanno effetto dalla data indicata nell'apposita comunicazio-

ne (generalmente la data di ricezione della comunicazione come riportata sulla cartolina di ritorno della raccomandata oppure della PEC). In questo caso, SI CERT ITALY srl provvede anche ad informare l'Autorità Notificante Italiana e gli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

Nel caso di rinuncia della certificazione, il Fabbrikante deve:

- riconsegnare l'originale del Certificato, ove applicabile;
- non utilizzare eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla propria documentazione (per esempio carta intestata, dépliant, siti web, gadget, etc.) e da eventuali mezzi, veicoli o immobili ogni riferimento della certificazione di cui si richiede la rinuncia.

La rinuncia della certificazione comporta la cancellazione del nominativo del Fabbrikante dal Registro delle Organizzazioni certificate, **od in alternativa SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato del Certificato nel Registro.** In questo caso, SI CERT ITALY srl provvede anche ad informare l'Autorità Notificante Italiana e gli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

In seguito alla revoca della certificazione, come nel caso di richiesta di rinuncia, il Fabbrikante deve provvedere ad eseguire le azioni sopra riportate e il nominativo del Fabbrikante è cancellato a cura di SI CERT ITALY srl dal Registro delle Organizzazioni Certificate, **od in alternativa SI CERT ITALY provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato del Certificato nel Registro.** In questo caso, SI CERT ITALY srl provvede anche ad informare l'Autorità Notificante Italiana e gli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

In caso di sospensione del Certificato, il Fabbrikante non può immettere il prodotto sul mercato, poiché non risulta soddisfatto il primo dei requisiti per poter marcare CE il prodotto stesso (possesso di un Certificato attivo valido). Analogamente a quanto indicato per la revoca o per la rinuncia, anche per la sospensione del Certificato SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato del Certificato nel Registro Organizzazioni Certificate.

In seguito a rinuncia della certificazione da parte del Fabbrikante o a sospensione/revoca della stessa da parte di SI CERT ITALY srl, **questi provvede anche ad informare l'Autorità Notificante Italiana e gli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.**

In caso di limitazione del Certificato, SI CERT ITALY srl provvede alle necessarie comunicazioni al Fabbrikante in modo che questi possa utilizzare correttamente la certificazione in suo possesso nel rispetto delle modifiche al relativo campo di applicazione determinato dalla limitazione apportata. A tale riguardo, SI CERT ITALY srl esercita la necessaria vigilanza del rispetto della limitazione attuata.

SI CERT ITALY srl assicura che i provvedimenti di sospensione, revoca o limitazione di un Certificato sono adottati nel rispetto del Regolamento (UE) 305/2011 e che sono prodotti i necessari documenti con le relative motivazioni e che siano comunicati immediatamente ai Fabbrikanti, alle Amministrazioni competenti ed all'Autorità Notificante Italiana e agli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

Infine, laddove la sospensione o la revoca della certificazione FPC, sia attribuita a situazioni che possano far ritenere che il/i prodotto/i da costruzione immesso/i sul mercato non sia/no conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda/no ad altri pertinenti requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011, soprattutto qualora il/i prodotto/i possa/no rappresentare un rischio per l'Utilizzatore Finale, SI CERT ITALY chiede a mezzo PEC al Fabbrikante quali misure correttive intende adottare nell'immediato ed in seguito per rendere conforme tale/i prodotto/i da costruzione e le ulteriori misure per procedere, entro un termine ragionevole proporzionato alla natura del rischio, al suo ritiro dal mercato e, laddove sia possibile, per procedere al suo richiamo dall'Utilizzatore Finale.

La decisione in merito a limitazioni, sospensioni e revoche del certificato, che faccia riferimento a questioni di natura tecnica, è responsabilità della Funzione Deliberante.

6. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche e le modalità di pagamento sono trasmesse al Fabbrikante da parte di SI CERT ITALY srl tramite comunicazione scritta. L'offerta è redatta in base alle informazioni fornite dal Fabbrikante. Per la definizione delle tempistiche necessarie per la formulazione dell'offerta, sono tenuti in considerazione anche i tempi necessari per l'Audit sul campo di sedi aggiuntive e siti operativi distaccati successivi al primo ed i tempi necessari per gli spostamenti per tali Audit nelle sedi aggiuntive e nei siti operativi distaccati.

Nel caso in cui, nel corso del riesame dell'offerta o nel corso dell'Audit, si dovessero riscontrare scostamenti da quanto indicato dal Fabbrikante rispetto alla realtà della stessa, o condizioni tali da dover modificare la pianificazione delle attività di Audit, SI CERT ITALY srl procede alla modifica dell'offerta economica e della pianificazione stessa delle attività di Audit, dandone comunicazione al Fabbrikante. Questa eventualità è applicata alle attività per l'esecuzione di Audit di Sorveglianza per le quali, causa particolari problematiche comunicate dal Fabbrikante (fermo delle attività operative), non sia possibile eseguire le stesse secondo la programmazione prevista, ma debbano essere eseguite prevedendo Audit Disgiunti.

I costi aggiuntivi sono fatturati secondo quanto previsto dal tariffario. Gli importi concordati con il Fabbrikante in fase di contratto sono da ritenersi validi (salvo modifiche sostanziali al Sistema FPC oppure alla struttura del Fabbrikante). Eventuali variazioni di costo per le successive attività, sono comunicate al Fabbrikante tramite la redazione di nuova offerta da parte di SI CERT ITALY srl. Nel caso il Fabbrikante ritenga di non accettare le variazioni economiche inviate da SI CERT ITALY srl, si provvede ad attivare l'iter per la revoca della certificazione FPC del Fabbrikante.

• Pagamenti

- 1) Il pagamento delle spese di registrazione deve essere fatto al momento della domanda (inviare unitamente alla domanda di certificazione documento comprovante tale attività).
- 2) I pagamenti degli Audit di Certificazione devono avvenire secondo quanto riportato sulle fatture o offerte o comunicazioni inviate da SI CERT ITALY srl; il Certificato non è inviato fino al pagamento di quanto spettante.
- 3) I pagamenti degli Audit di Sorveglianza ed altro devono avvenire secondo quanto riportato sulle fatture o offerte o comunicazioni inviate da SI CERT ITALY srl e prima dell'esecuzione degli stessi. In mancanza del pagamento, SI CERT ITALY srl si riserva di non dar seguito all'Audit di Sorveglianza, procedendo al contempo alla sospensione della certificazione.

Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini stabiliti, SI CERT ITALY srl si riserva di addebitare gli interessi commerciali.

Nel caso il Fabbrikante scelga di pagare con assegno ed al momento dell'incasso e della successiva rinegoziazione lo stesso risulti impagato, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione del Certificato fino al saldo di quanto dovuto.

SI precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza o Suppletivi per contingenze del Fabbrikante non comunicate a SI CERT ITALY srl, è causa di immediata sospensione della certificazione FPC.

7. REQUISITI ED IMPEGNI DEL FABBRICANTE

Il Fabbrikante che richiede la certificazione del proprio Sistema FPC, deve aver implementato ed attuato al proprio interno un Sistema FPC conforme ai requisiti normativi applicabili e deve quindi provvedere all'attuazione ed al mantenimento dello stesso nel tempo. Il Fabbrikante si impegna ad applicare quanto previsto dal presente Regolamento e a fornire a SI CERT ITALY srl tutte le informazioni su eventuali modifiche al Sistema FPC posto in essere od al Fabbrikante stesso; tra queste si individuano a titolo di esempio:

- aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla proprietà;
- organizzazione e direzione (per esempio dirigenti con ruoli chiave, Personale con potere decisionale o Personale tecnico);
- indirizzi di contatto, sedi e numero siti presso i quali il Fabbrikante effettua la fabbricazione del prodotto oggetto della certificazione FPC;
- modifiche significative del Sistema FPC, dei processi e delle attività;
- modifica dei processi affidati all'esterno.

In particolare, le sedi comunicate dal Fabbrikante devono risultare all'interno del Certificato Camerale, altrimenti si richiede al Fabbrikante di chiarire la propria posizione.

Gli Audit sono pianificati secondo le informazioni fornite dal Fabbrikante. Se durante le attività di Audit il GA dovesse riscontrare forti scostamenti tra la realtà del Fabbrikante e le informazioni fornite dallo stesso, può variare la pianificazione, prevedendo ove necessario, un aumento

delle giornate di Audit. I maggiori oneri dovuti alle variazioni intercorse sono fatturati in base alle condizioni di offerta.

Il Fabbrikante si impegna inoltre a:

- adottare entro tempi consoni tutte le modifiche inerenti alla certificazione che dovessero scaturire (queste possono ad esempio essere richieste dallo Schema di Certificazione, dalle Autorità Competenti, da SI CERT ITALY srl, da cambiamenti normativi o di legge, cambiamenti del presente Regolamento, ecc.);
- a registrare ogni reclamo o richiesta da parte dei propri Committenti, delle Parti Interessate al prodotto e alla attività del Fabbrikante, da parte di Enti e/o Autorità Pubbliche e/o di Controllo e Vigilanza, o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo e ad informare formalmente e tempestivamente (massimo una settimana dall'evento) SI CERT ITALY srl di quanto avvenuto;
- far pervenire entro la data stabilita, le azioni individuate per eliminare le NC maggiori e/o minori e le eventuali azioni per eliminare le cause che le hanno determinate; la non ricezione delle evidenze di attuazione delle azioni adottate, comporta per gli Audit di Certificazione il blocco dell'intero iter, mentre, per gli Audit di Sorveglianza o suppletivi, l'invio di un primo sollecito e quindi la sospensione d'ufficio del Certificato.

Il Fabbrikante si impegna, infine, a:

- permettere l'esecuzione di parte dell'Audit sui propri Fornitori a cui ha affidato processi ed attività che hanno influenza sul prodotto e sulle attività rientranti nello scopo di certificazione (ad esempio laboratori di prova, ove necessario); (...);
- fornire al GA incaricato da SI CERT ITALY srl per l'Audit, una stanza in cui potersi riunire in caso di necessità nel corso dell'Audit od alla fine della stessa per la stesura della documentazione finale dell'Audit;
- permettere l'accesso ai luoghi ed ai siti individuati ove sono svolte le attività del processo di fabbricazione del Fabbrikante al fine di verificare la corretta gestione delle stesse in relazione alla/e norma/e di riferimento, ai requisiti contrattuali stabiliti nel presente Regolamento, ai requisiti normativi del prodotto da costruzione ed alla documentazione del Sistema FPC;
- fornire al GA incaricato da SI CERT ITALY srl per l'Audit, in tempi consoni, risposte adeguate alle domande inerenti alle attività oggetto di Audit rivolte al Personale da parte degli Auditor, e tutte le registrazioni, informazioni, documenti che lo stesso richieda per una corretta esecuzione dell'Audit;
- predisporre apposito raccoglitore per archiviare la documentazione da e per SI CERT ITALY (ad esempio: Regolamento, Rapporti di Audit, corrispondenza) ed assicurare la corretta gestione dei documenti in esso contenuti, in particolar modo l'aggiornamento del presente Regolamento scaricandolo dall'area DOWNLOAD del sito istituzionale dei SI CERT ITALY srl, secondo le indicazioni di volta in volta fornite da SI CERT ITALY srl con apposita comunicazione a mezzo e.mail;
- mantenere aggiornati eventuali regolamenti e/o normative a cui il Fabbrikante dovesse essere obbligata a rispondere per poter fabbricare il proprio prodotto;
- permettere l'effettuazione degli Audit presso la propria sede nel caso in cui la stessa sia stata scelta per l'esecuzione degli Audit di ACCREDIA in accordo al paragrafo 12, anche nel caso in cui queste siano con breve avviso o a sorpresa, e comunque ogniqualvolta ACCREDIA intenda effettuare Audit presso il Fabbrikante;
- in caso di gravi inadempienze e/o gravi violazioni del Regolamento, permettere l'esecuzione di Audit presso le sedi od i siti operativi del Fabbrikante, nel caso in cui SI CERT ITALY srl lo richieda; questi Audit sono condotti secondo quanto riportato al paragrafo 5.5.4. In seguito alle risultanze di questi Audit, SI CERT ITALY srl, ove ritenuto necessario, può richiedere l'intervento delle Autorità competenti in materia, e provvede ad un'attenta valutazione delle stesse al fine di intraprendere le opportune decisioni che possono comportare anche alla sospensione o la revoca del Certificato.

8. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANISMO

SI CERT ITALY srl si impegna a fornire informazioni al Fabbrikante e mantenerlo aggiornato in riferimento a:

- attività di certificazione iniziale e di mantenimento, comprendente la domanda (di certificazione), gli Audit Iniziali, gli Audit di Sorveglianza ed il processo per il rilascio, rifiuto, mantenimento della certificazione, sospensione, ripristino o revoca della certificazione del Sistema FPC;
- requisiti normativi per la certificazione;
- informazioni relative ai processi per il trattamento dei reclami e dei ricorsi.

SI CERT ITALY srl si impegna inoltre a:

- erogare il proprio servizio secondo quanto riportato dal presente Regolamento e conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) n.

305/2011 ed alle Norme Tecniche di riferimento;

- comunicare, a mezzo e.mail, le eventuali variazioni ai requisiti della certificazione, in modo tale che il Fabbrikante possa adottare tempestivamente le modifiche richieste, e gli eventuali aggiornamenti del presente Regolamento, da intendersi come modifica unilaterale; inoltre SI CERT ITALY srl, in occasione della comunicazione annuale per l'esecuzione dell'audit di Sorveglianza, inviata con circa 40 giorni di anticipo sulla data prevista, all'indirizzo PEC fornito dal Fabbrikante, informa il Fabbrikante dell'ultima versione in vigore del Regolamento stesso, chiedendo all'organizzazione di provvedere ad acquisirne copia dall'area download, qualora non l'abbia già fatto; a tale riguardo SI CERT ITALY srl si impegna ad assicurare che, nell'apposita area download del proprio sito, sia sempre presente la revisione in vigore del presente Regolamento;
- pianificare ed erogare le proprie attività nel rispetto di quanto riportato nei precedenti paragrafi, in riferimento alle informazioni ricevute sui cambiamenti relativi al Sistema FPC del Fabbrikante;
- dare formale risposta alle riserve entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse;
- informare con anticipo il Fabbrikante della necessità di eseguire parte dell'Audit presso le sedi di Fornitori a cui la stessa ha affidato processi che hanno influenza sul Sistema FPC posto in essere.

SI CERT ITALY srl si impegna, infine, a trattare le informazioni riguardanti il Fabbrikante provenienti da fonti diverse da quelle del Fabbrikante stesso (per esempio da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo) come informazioni riservate, in coerenza con la propria Politica.

9. FASCICOLO PRATICA DI CERTIFICAZIONE

SI CERT ITALY srl costituisce per ciascuna valutazione e verifica della costanza di prestazione uno specifico fascicolo/cartella per ciascuna pratica di certificazione, conservato per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per almeno 10 anni dalla relativa data di risoluzione, in versione (...) digitale, (...), nonché l'adeguatezza delle modalità di gestione e conservazione. Tale conservazione avviene nella sede centrale di SI CERT ITALY srl.

Il fascicolo contiene almeno i seguenti documenti (...):

- a) Richiesta di Offerta;
- b) Contratto o Offerta economica accettata;
- c) Incarico del personale coinvolto;
- d) Documenti attestanti l'attività di valutazione e verifica svolta ai fini dell'ispezione iniziale, della sorveglianza, valutazione e verifica continua del Controllo della Produzione in Fabbrica:
 - Rapporto di Audit Iniziale dello stabilimento di produzione e del suo controllo di produzione, con la documentazione acquisita e le Liste di Controllo utilizzate;
 - Rapporti di Audit di Sorveglianza, Valutazione e Verifica Continua del controllo della produzione in fabbrica, con la documentazione acquisita e le Liste di Controllo utilizzate;
- e) Documentazione tecnica del Fabbrikante;
- f) Verbali relativi alla decisione di rilascio, sospensione e revoca dei Certificati;
- g) Certificato del Controllo di Produzione In Fabbrica (Sistema 2+);
- h) Reclami e relative azioni correttive.

10. TARIFFARIO

Le tariffe per l'erogazione dei servizi offerti da SI CERT ITALY srl sono di volta in volta formulate su offerte allo scopo emesse da parte di SI CERT ITALY sulla base dei dati forniti dal Fabbrikante.

11. CONTROVERSIE RECLAMI E RICORSI

Il Fabbrikante può far pervenire reclami sull'operato di SI CERT ITALY srl o del/dei GA. Il Fabbrikante inoltre può effettuare ricorso sulle decisioni intraprese da SI CERT ITALY srl inviando comunicazione tramite raccomandata A.R. oppure PEC entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

SI CERT ITALY srl al momento della ricezione di un reclamo o ricorso provvede a:

- a) comunicare al Fabbrikante l'avvenuta ricezione del reclamo o del ricorso e la presa in carico dello stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando anche la data entro la quale SI CERT ITALY srl si impegna a dare avviso ufficiale del fine del processo di trattamento del reclamo o del ricorso e comunque entro un massimo di 3 mesi;
- b) individuare / informare la/e Persona/e che deve/devono gestire il ricorso/reclamo tra coloro che non abbiano avuto parte attiva nelle attività oggetto del reclamo o del ricorso;
- c) riportare gli eventuali ricorsi/reclami su apposito registro, riportando sullo stesso le azioni intraprese.

Non verranno accettati messaggi inoltrati in forma anonima, per evitare di dar corso a reclami a fini speculativi di turbativa della concorrenza. La veridicità dei dati sarà sottoposta a controllo.

La Persona di cui al punto b) analizzato il ricorso/reclamo, e ritenuto fondato, provvede a contattare il Fabbrikante per concordare e condividere le azioni da adottare; nel caso in cui il Fabbrikante non accetti la proposta di SI CERT ITALY srl e non formuli una controproposta accettabile, si avvia l'iter dell'arbitrato.

Nel caso in cui il ricorso/reclamo non sia ritenuto fondato, la Persona incaricata provvede a rispondere tramite raccomandata A.R. oppure PEC, indicando la motivazione della ricusazione del ricorso/reclamo e se il Fabbrikante non accetta le motivazioni della ricusazione, si avvia l'iter dell'arbitrato presso la CCIAA di Salerno in Italia. Se, anche l'arbitrato non dovesse redimere la controversia, si ricorre al tribunale di Salerno.

Inoltre, la Direzione Generale si impegna affinché alcuna azione discriminatoria avvenga in conseguenza delle indagini e delle decisioni intraprese nei confronti del Ricorrente.

La Persona di cui al punto b) è responsabile dell'adozione delle correzioni ed azioni necessarie al trattamento/risoluzione del ricorso/reclamo.

12. SORVEGLIANZA DEL PERSONALE DI SI CERT ITALY SRL

SI CERT ITALY srl, al fine di rispondere ai requisiti di norma sulla qualifica e monitoraggio dei propri Auditor, esegue parte di questo monitoraggio sul campo e quindi presso il Fabbrikante in occasione dell'esecuzione dell'Audit pianificato. Il Fabbrikante, nel caso ricadesse tra quelli prescelti per il monitoraggio del GA, si impegna a permettere la presenza del Personale di SI CERT ITALY srl incaricato del monitoraggio dei propri Auditor, in qualità di Osservatori. Quest'ultima attività è fatta a discrezione di SI CERT ITALY srl sia in forma pianificata, sia a sorpresa. Le spese aggiuntive relative a queste attività non sono a carico del Fabbrikante, bensì a carico di SI CERT ITALY srl.

13. RISERVATEZZA

SI CERT ITALY srl e tutto il Personale che opera per lo stesso ha l'obbligo di riservatezza sulle informazioni (avute tramite la documentazione del Sistema o tramite l'effettuazione degli Audit) attinenti al Fabbrikante che richiede la certificazione FPC. Tutta la documentazione è soggetta a riservatezza, pertanto l'accesso alla stessa è regolamentato da apposita procedura.

In particolare, SI CERT ITALY srl si impegna in modo legalmente vincolante, mediante il presente Regolamento, a gestire in modo riservato e protetto tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Regolamento. Difatti, ad eccezione delle informazioni che il Fabbrikante rende disponibili al pubblico oppure quando concordato con SI CERT ITALY srl, tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie del Fabbrikante e quindi ritenute riservate. A tale riguardo, SI CERT ITALY srl indica al Fabbrikante, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico.

Qualora SI CERT ITALY srl sia tenuto per legge od autorizzato da accordi contrattuali, a divulgare informazioni riservate, il Fabbrikante o la persona interessata è avvertito delle informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Infine, le informazioni riguardanti il Fabbrikante ottenute da fonti diverse dal Fabbrikante stesso (per esempio, dal reclamante o dall'Autorità Notificante Italiana, dall'Organismo di Accreditamento ACCREDIA, o dagli altri Organismi Notificati) sono trattate come informazioni riservate.

14. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Nel caso lo ritenga opportuno, il RGA, nel corso delle attività di Audit, può prevedere di eseguire o far eseguire rilievi fotografici. Il Fabbrikante è informato di questa decisione al momento dell'invio/comunicazione allo stesso della pianificazione dell'Audit. Durante la riunione di apertura

dell'Audit è chiesto allo stesso se abbia eventuali impedimenti in merito, potendo il Fabbrikante non concedere il permesso per l'esecuzione dei rilievi fotografici. Durante la riunione finale il RGA chiede al Fabbrikante se i file con la documentazione fotografica possono essere conservati da SI CERT ITALY srl.

15. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO

In seguito al rilascio della certificazione, SI CERT ITALY srl provvede ad inserire il nominativo del Fabbrikante Certificato nell'apposito Registro. Il Registro è consultabile da parte di chiunque ne faccia richiesta ed è aggiornato con cadenza almeno mensile. SI CERT ITALY srl provvede a dare pubblicità del nominativo dei Fabbrikanti il cui Sistema FPC è Certificato nella forma e con le modalità che ritiene più opportune.

Il Registro Organizzazioni Certificate FPC contiene informazioni riguardanti il Fabbrikante:

- numero del Certificato,
- norma armonizzata di prodotto o Valutazione Tecnica Europea,
- (...),
- ragione sociale del Fabbrikante,
- indirizzo del Fabbrikante,
- indirizzo dello Stabilimento/i (indicazione delle sedi certificate con indirizzi e scopo del Certificato),
- data di prima emissione,
- data di eventuale aggiornamento,
- stato del Certificato: attivo, revocato, sospeso, o l'indicazione della rinuncia da parte del Fabbrikante.

SI CERT ITALY srl, per lo svolgimento delle proprie attività e per le attività di controllo a cui è sottoposto, deve far visionare e/o fornire in copia le registrazioni (quali ad esempio Rapporti di Audit, Diari di Audit, Check List, eventuali Rapporti su carenze, ecc..) relative alle attività di audit eseguite alle Autorità Competenti. Le informazioni inserite nelle registrazioni redatte dal Personale SI CERT ITALY srl durante le attività di Audit, sono trattate con riservatezza dal Personale, Enti, Autorità od altro a cui le registrazioni sono consegnate in copia.

Resta inteso, in accordo a quanto previsto dall'Art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, che SI CERT ITALY informa l'Autorità Notificante Italiana di qualunque:

- a) rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica;
- b) circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
- c) richiesta d'informazioni ricevuta dalle Autorità di Vigilanza del Mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
- d) richiesta dei compiti di Terza Parte svolti nell'ambito della notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

Inoltre, in accordo a quanto previsto dall'Art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, SI CERT ITALY fornisce agli altri Organismi Notificati che svolgono analoghi compiti di Terza Parte secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

16. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI COORDINAMENTO

SI CERT ITALY srl partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti ed alle attività del Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati nell'ambito del Regolamento (UE) 305/2011, istituito ai sensi del Regolamento stesso. Nel contempo, SI CERT ITALY srl garantisce che il Personale addetto alle valutazioni ne sia informato ed applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale Gruppo.

17. TRASFERIMENTO O SUBENTRO DELLA CERTIFICAZIONE

In ambito CPR, non è previsto il processo di subentro/transfer; pertanto, nel caso in cui un Fabbrikante, già in possesso di certificazione FPC emessa da altro Organismo Notificato, richieda un'offerta a SI CERT ITALY srl, tale attività sarà gestita come una nuova certificazione (vedi § 5 Iter di certificazione), fermo restando l'opportunità di acquisire più informazioni possibile su quanto svolto/accaduto precedentemente.

In tal senso, SI CERT ITALY srl richiede al Fabbrikante di inviare il certificato in corso di validità e copia del/dei Rapporto/i del precedente Orga-

nismo Notificato.

Ricevuta la richiesta di offerta da parte del Fabbrikante, SI CERT ITALY srl provvede all'emissione dell'offerta.

A seguito ricezione dell'avvenuta accettazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali da parte dell'Organizzazione/Fabbrikante, SI CERT ITALY srl provvede a pianificare le attività di Audit da svolgere, intese come audit iniziale per nuova certificazione (vedi paragrafi 5.2 e 5.3).

(...)

I rapporti contrattuali tra SI CERT ITALY srl e il Fabbrikante che ha richiesto l'offerta, sono quindi gestiti secondo quanto riportato nel Regolamento di Certificazione.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa delibera (decisione) da parte della Funzione Deliberante, è rilasciata la certificazione FPC per il prodotto oggetto di valutazione della conformità.

18. USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO

I Fabbrikanti con Sistema FPC Certificato sono tenuti ad usare la certificazione in proprio possesso senza trarre in inganno i destinatari delle informazioni. Inoltre devono:

- nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, opuscoli o materiale pubblicitario o altri documenti, conformarsi ai requisiti di SI CERT ITALY srl contenuti nel presente Regolamento e nel Regolamento per l'Utilizzo del Marchio specificatamente predisposto, che disciplina l'uso del Marchio di SI CERT ITALY srl e, laddove previsto ed autorizzato, del Marchio di Accredimento ACCREDIA, che quindi è parte integrante del presente Regolamento;
- evitare affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
- interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di revoca della certificazione, come richiesto da SI CERT ITALY srl;
- non lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività e sedi che siano al di fuori del campo di applicazione della certificazione;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter screditare SI CERT ITALY srl e/o il sistema di certificazione e compromettere la fiducia del Pubblico e del Mercato.

Il marchio è utilizzato con i colori originali od in versione monocromatica e deve essere utilizzato in modo tale che la certificazione del Sistema FPC non sia confusa con altre certificazioni ed in modo tale che non possa trarre in inganno il destinatario dell'informazione. Nel caso di utilizzo non corretto del marchio, al Fabbrikante è richiesto di correggere tale anomalia ed il perdurare od il ripetersi della stessa, è motivo di sospensione o revoca del Certificato.

Se il Fabbrikante possiede un sito internet o intende pubblicizzare la propria certificazione tramite WEB e per fare questo intende realizzare un link al sito di SI CERT ITALY SRL, deve richiedere l'autorizzazione a SI CERT ITALY SRL tramite l'invio di apposita richiesta. SI CERT ITALY srl fornisce la propria risposta e nel caso questa sia positiva fornisce le modalità per la corretta gestione del link.

Per campagne pubblicitarie di qualunque tipo, il Fabbrikante deve informare SI CERT ITALY srl di come intenda utilizzare il marchio SI CERT ITALY srl tramite l'invio di una bozza della campagna pubblicitaria.

Considerazioni analoghe valgono anche nel caso in cui il Fabbrikante intendesse utilizzare come marchio di certificazione la soluzione prevista da SI CERT ITALY con abbinamento del marchio di accreditamento di ACCREDIA, per la quale il Fabbrikante è raccomandato ad attenersi scrupolosamente al suddetto Regolamento per l'Utilizzo del Marchio.

SI CERT ITALY srl provvede ad esercitare un controllo appropriato sui propri diritti di proprietà e ad avviare azioni per fronteggiare riferimenti scorretti allo stato di certificazione o ad un utilizzo ingannevole dei documenti di certificazione, dei Rapporti di Audit ed in particolare dei marchi (sia la versione SI CERT ITALY srl, sia quella abbinata al marchio di accreditamento ACCREDIA). Allo scopo SI CERT ITALY srl ha predisposto uno specifico Regolamento per l'Utilizzo del Marchio al cui il Fabbrikante deve scrupolosamente attenersi.

19. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini dell'approvazione del presente Regolamento e dei capitoli e paragrafi di seguito elencati, il Legale Rappresentante del Fabbrikante può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la pertinente parte dell'offerta economica ricevuta, con particolare riferimento

ai paragrafi: 5.4 Verifiche sul Controllo della Fabbricazione del Fabbrikante; 5.5 Classificazione e Gestione Rilievi; 5.6 Concessione e Validità della Certificazione; 5.7 Estensione del Campo di Applicazione; 5.8 Audit Supplementari; 5.9 Rinuncia, Limitazione, Sospensione o Revoca della Certificazione; 6 Condizioni economiche; 7 Requisiti ed Impegni del Fabbrikante; 11 Controversie Ricorsi Reclami; 12 Sorveglianza del Personale di SI CERT ITALY srl; 13 Riservatezza; 14 Documentazione Fotografica; 15 Pubblicazione ed Informazioni verso l'Esterno; 17 Trasferimento o Subentro della Certificazione 18 Uso della Certificazione e del Marchio.